



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 92 DEL 17-07-2018

Reg. generale n. 162 del 17-07-2018

Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA ARCANGELI E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI CERIMONIA NUZIALE IL GIORNO 21 LUGLIO 2018 PRESSO IL TEATRO COMUNALE.

Il Funzionario Responsabile V Settore

Vista la necessità di adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per migliorare la mobilità pedonale e l'agevole fruibilità di Piazza Arcangeli, il giorno 21 luglio 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in occasione dello svolgimento di un matrimonio presso il Teatro comunale;

Vista l'istanza pervenuta al Sindaco in data 10/07/2018 al prot. n. 11.754, della sig.ra D'Addario Gaia, acquisita agli atti del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28/04/2018 *“FORMULAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DI CERIMONIALI INERENTI ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E RELIGIOSI PRESSO LA CHIESA DI SAN FILIPPO E GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE RIMASTI AD OGGI AGIBILI ED INDIVIDUATI COME UFFICI DI STATO CIVILE.”*;

Ritenuta, nella circostanza, la necessità di regolamentare il traffico e la sosta secondo criteri conformi allo svolgimento delle manifestazioni programmate;

Visti gli articoli 5, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 30/12/2017;

ORDINA

Il divieto di sosta in Piazza Arcangeli, il giorno 21 luglio 2018, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, in occasione della celebrazione del matrimonio presso il Teatro comunale, con riserva dei posti ai veicoli degli sposi.

All'inottemperanza del divieto di sosta sopra prescritto conseguirà la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo.

Il Comando di Polizia Municipale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche ovvero potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In riferimento all'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Responsabile V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia